

Il decreto legislativo 192/2012 recepisce la direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento **nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni**

Per quanto concerne gli aspetti più significativi della normativa in oggetto sono:

1) Determinazione del termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, è infatti possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore ai trenta giorni, ma soltanto ove risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i sessanta giorni.

2) L'eventuale clausola contrattuale con la quale le parti intendano predeterminare o modificare la data di ricevimento della fattura incorrerebbe nella sanzione della nullità, rilevabile d'ufficio.

3) Se i termini di pagamento superati, ovvero non si provveda al pagamento dovuto, la norma in commento prevede una significativa maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori: dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento. Tali interessi maturano automaticamente.